



## COMUNE DI ANCONA

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 2873 DEL 09/12/2021

**DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO**

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CARICO, TRASPORTO E SCARICO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA EX DISCARICA COMUNALE DI MONTE UMBRIANO ANCONA PER 12 MESI TRAMITE RDO (RICHIESTA D'OFFERTA) SUL M.E.P.A. (MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.) - CIG 89756268E2 - APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI AMMESSI/ESCLUSI.

-  
Panariello Roberto

*(atto sottoscritto con firma digitale)*

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO  
Arch. Roberto Panariello

**RICHIAMATE**

- la deliberazione della Giunta comunale n. 596 del 10/12/2019 avente ad oggetto "*Provvedimento di riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'ente*", modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 25/02/2020 che prevede la creazione della "*Direzione Ambiente, Verde Pubblico*";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 01/04/2020 avente ad oggetto "*Provvedimento di riorganizzazione: Modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale N. 93 del 25.02.2020*";

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n. 39 del 11/03/2020 avente ad oggetto: Attribuzione delle funzioni dirigenziali sul posto/funzione di dirigente della "*Direzione Ambiente, Verde Pubblico*" all' Arch.Roberto Panariello.

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 596 del 10.12.2019, con la quale alla Direzione Ambiente, Verde Pubblico sono state attribuite, tra le altre, le funzioni relative al"*inquinamento suolo sottosuolo, amianto*", tra le quali rientrano tutte le attività afferenti alla gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati del suolo e sottosuolo, compresa la ex discarica di Monte Umbriano.

**PREMESSO** che:

- con determinazione dirigenziale n.2516 del 11/11/2021 si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, per un importo di € 55.370,00 oltre Iva, mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip Spa;
- la RDO è stata aperta a tutti gli operatori economici iscritti al bando Servizi per la categoria "*Servizi di gestione rifiuti speciali in assenza di rifiuti speciali classificabili come pericolosi*" - CODICE CPV 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti;
- nella suddetta determinazione dirigenziale venivano approvati gli atti e la documentazione di gara.

**DATO ATTO** che è stato richiesto all'ANAC per il procedimento di selezione del contraente il Codice di identificazione di gara (CIG) **89756268E2**; il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici.

**CONSIDERATO** che:

- con RDO n.2899794 del 18/11/2021 si invitavano tutti gli operatori economici abilitati al bando Servizi - categoria “*Servizi di gestione rifiuti speciali in assenza di rifiuti speciali classificabili come pericolosi*” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA - a presentare offerta;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva stabilito per il giorno 04/12/2021 alle ore 12:00 con data di apertura dei plichi elettronici fissata per il giorno 06/12/2021 alle ore 9:00;
- in data 06/12/2021 si è svolta la prima seduta pubblica di gara e nel corso della medesima si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa dell'unico operatore economico che ha presentato offerta;
- seguito verifica della busta amministrativa il concorrente è stato ammesso alle successive fasi di gara, come documentato nel verbale n.1 del seggio di gara del 06/12/2021.

**DATO ATTO** che

- l'articolo 29 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 così come modificato dal D.L. 18/04/2019 n. 32 risulta vigente al momento della pubblicazione del bando di gara oggetto del presente atto;
- la modifica apportata dal citato decreto legge ha eliminato l'obbligo di pubblicazione delle liste di ammessi ed esclusi alla gara per la proposizione di eventuali ricorsi, ma non l'obbligo di comunicazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione alle procedure di gara con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale.

**RICHIAMATO** l'art. 76 comma 5 del Codice dei contratti “*Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni*” il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni all'esito della verifica dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza dei requisiti economico – professionali e tecnico – organizzativi.

**DATO ATTO** che per consolidata giurisprudenza il RUP ha un ruolo significativo e centrale anche in materia di esclusioni dalla procedura di gara ( *ex multis Consiglio di Stato sez. II 19 giugno 2017 n. 2983 TAR Campania n. 467 del 31 gennaio 2019 ; TAR Veneto , Venezia , sez.I 27 giugno 2018 n. 695 ) e che spetta al Dirigente competente l'adozione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla gara (Consiglio di Stato Sez. V. 16 luglio 2019 n. 4997).*

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ;
- il D.Lgs 33/2013;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

il D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, pubblicato in GURI il 25 gennaio 2017 n. 20;

il D.L. 16.07.2020, n. 76, conv. con mod. con L. 11.09.2020, n.120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali";

il D.L. 31.05.2021, n. 77, cov. con mod. con L. 29.07.2021, n. 108., recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

Tanto premesso e considerato

#### DETERMINA

1 - Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2 - di approvare l'elenco relativo agli operatori economici ammessi ed esclusi alla procedura di gara indetta per l'affidamento dell'appalto in oggetto in seguito all'esame della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara come indicato nel verbale di gara n. 1 del 6/12/2021, per come di seguito riportato:

#### **CONCORRENTI AMMESSI :**

1. ECOLOGICA MARCHE SRL -con sede in Via Marche 28, Monsano (An)

#### **CONCORRENTI ESCLUSI :**

NESSUNO ;

3 - di comunicare le risultanze del presente provvedimento all'operatore economico nei termini di cui all'Art. 76 comma 5 del Codice degli Appalti;

4 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

5 - di dare atto che in relazione al presente provvedimento, nei confronti del sottoscritto Dirigente e Responsabile del Procedimento non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità (art. 35 bis del d.p.r. n. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.), nonché situazioni di conflitto di interesse (all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016) e situazioni che determinano obblighi di astensione (art. 42 comma 2 periodo II d.lgs. 50/2016; artt. 6 e 7 DPR 62/2013; art. 6 e 7 Codice di comportamento del Comune di Ancona, art. 6 bis L. 241/1990), come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000 conservata agli atti dell'Amministrazione nel rispetto delle specifiche modalità di cui alla Circolare prot. 78489 del 26 maggio 2017;

6. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. è il sottoscritto Dirigente;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R Marche nei termini previsti dall'art. 120 del codice del processo amministrativo.

Il Dirigente  
Arch. Roberto Panariello

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE**  
**AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI**

**IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)**

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

**IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:**

**per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.**

ovvero

**anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:**

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (.....) l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti” e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE**  
**ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")**

X  IL PRESENTE ATTO **VA** PUBBLICATO

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO (1)

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

-

Panariello Roberto  
*(atto sottoscritto con firma digitale)*